

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LUBRANO DI RICCO, CORTIANA,
PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, DE LUCA Athos,
MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996

Istituzione del Servizio centrale per la formazione
permanente del personale scolastico (Scefop)

ONOREVOLI SENATORI. - È stata rilevata la difficoltà di coniugare l'accrescimento del benessere economico con il rafforzamento della solidarietà sociale e l'estensione delle libertà.

Si tratta di tre obiettivi certamente collegati e ampiamente condivisibili all'interno di qualunque progetto politico che miri alla felicità dei cittadini.

Si tratta però di tre obiettivi addirittura insormontabili ove non ci si preoccupi di creare le condizioni perchè si sviluppino nei cittadini le sensibilità, capacità e conoscenze necessarie alla realizzazione del progetto.

Ci riferiamo alla attenzione, assolutamente di sapore strategico, da dare al sistema formativo e, al suo interno, a quella che ne è la parte più importante e delicata: il sistema scolastico pubblico.

Porre mano a quella architettura formativa complessa che dovrebbe sorreggere il processo di sviluppo nazionale è certamente compito tanto arduo da far apparire poco realistico qualsiasi intervento legislativo globale.

Troppo numerose sono le esigenze da conciliare, le esperienze da considerare e valorizzare, i problemi pratici da risolvere; troppo grandi le risorse da mettere in campo e troppo, infine, il ritardo accumulato.

Convieni allora muoversi a piccoli passi. L'importante è che si abbia un disegno generale e ci si muova decisamente nella direzione giusta.

Il disegno di legge che qui proponiamo parte da alcune convinzioni che è assolutamente necessario rendere palesi e sulle quali è opportuno chiedere la massima partecipazione.

La prima è che la formazione è la chiave per mutare le speranze in progetti; la seconda che la scuola sia la struttura fondamentale, anche se non l'unica, cui affidare la

formazione delle giovani generazioni (questa affermazione, che può apparire fin troppo ovvia, diventa quanto mai critica al momento delle conseguenze pratiche).

In terzo luogo, la quota di risorse materiali a disposizione della politica scolastica deve assumere livelli assolutamente diversi da quelli tradizionalmente messi in bilancio dallo Stato, configurandosi in termini di calcolato investimento produttivo.

Quarto, alla scuola non si possono indirizzare alte responsabilità senza, al contempo, attribuirle alta autonomia e adeguato e moderno sostegno normativo.

Necessariamente, ma solo in conseguenza ed in rapporto a queste, alla responsabilità ed autonomia si deve far corrispondere un severo controllo della qualità della offerta formativa.

Il disegno di legge, ispirandosi a questi principi, punta sul centro del problema della riforma scolastica: gli insegnanti.

Gli insegnanti sono da tempo sottostimati socialmente e sottoutilizzati, rispetto alle loro potenzialità, dalla stessa struttura scolastica.

Gli insegnanti hanno bisogno di riconoscimento, di motivazione, di valorizzazione e responsabilizzazione se non si vuole che qualunque intervento di riforma venga digerito e neutralizzato da un corpo informe e incontrollabile.

Non si vuole naturalmente sostenere che lo stato di disagio e di malessere che si riscontra nella scuola possa essere risolto con un intervento a favore della formazione permanente degli insegnanti. Intervento che, ove restasse isolato e non desse adito a successivi sviluppi sulla stessa materia, si tradurrebbe in una velleitaria operazione di facciata e che, anzi, aggraverebbe la situazione per l'impressione di volere scaricare sugli insegnanti ulteriori carichi e responsabilità cui assolvere in un contesto

economico e normativo assolutamente inadeguato.

È tuttavia certo che una parte importante della impresa di ricostruzione morale e culturale del corpo docente è da affidare alla loro formazione permanente.

Obiettivo principale del disegno di legge è l'introduzione nella scuola di un meccanismo di verifica ed innalzamento della qua-

lità del servizio, rispettoso della autonomia e della libertà degli insegnanti e, al tempo stesso, munito di sufficienti garanzie di rispetto di *standard* nazionali. Il disegno di legge cerca perciò di legare la progressione individuale dei docenti a quella della struttura in cui operano istituendo dei meccanismi di circolazione ed omogeneizzazione degli *input* formativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione operativa della scuola)

1. La scuola, in ogni ordine e grado, è una struttura di ricerca didattica nella quale si formulano progetti riguardanti l'impatto educativo nel territorio, la formazione dei docenti, il miglioramento della comunicazione educativa, l'innalzamento qualitativo e l'aggiornamento dei contenuti, le azioni di recupero e di sostegno per gli studenti con difficoltà.

Art. 2.

(Integrazione della definizione di funzione docente)

1. Tutti i lavoratori della scuola partecipano alla funzione di cui all'articolo 1 contribuendo secondo le proprie competenze e responsabilità e secondo la personale sensibilità alla individuazione degli obiettivi educativi, alla ricerca e all'approntamento dei mezzi necessari al loro raggiungimento, alla costituzione delle risorse umane necessarie, alla realizzazione dei progetti e alle azioni di verifica e valutazione.

Art. 3.

(Obbligatorietà della formazione permanente)

1. Lo svolgimento delle attività connesse alla funzione di cui all'articolo 2 è parte integrante e caratterizzante della funzione docente ed è pertanto obbligatorio nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge e dalle ordinanze ministeriali di attuazione.

Art. 4.

(Istruzione e finalità dello Scefop)

1. Al fine di favorire la trasformazione della scuola in agenzia educativa operante per progetti nell'ambito di un quadro di riferimento nazionale, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, istituisce il Servizio centrale per la formazione permanente del personale scolastico (Scefop).

2. Lo Scefop ha funzione di sostegno e di indirizzo dei progetti formativi elaborati nelle scuole. Lo Scefop sostiene economicamente i progetti di formazione ricorrendo all'apposito fondo di cui è dotato.

3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno definite le condizioni alle quali si potrà, entro i limiti di spesa previsti, accedere, da parte delle scuole e dei singoli docenti, al finanziamento delle attività formative.

Art. 5.

(Introduzione di elementi di competitività e stimoli alla produttività scolastica)

1. Lo Scefop in base ad una valutazione finale dei curricoli formativi, procede alla attribuzione di attestati di *standard* qualitativi per le unità scolastiche e di attestati di merito per i docenti. Gli *standard* qualitativi per le unità scolastiche costituiranno, secondo criteri da definire con ordinanza ministeriale, elemento di valutazione per la compilazione delle graduatorie per l'attribuzione dei finanziamenti dei successivi progetti di formazione.

2. Gli attestati di merito per i docenti di cui al comma 1 saranno utili alla progressione in carriera secondo meccanismi che verranno stabiliti in sede contrattuale collettiva.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, stabilisce la composizione, la strutturazione, anche con la previsione di forme di decentramento i

criteri di accesso e rappresentatività, i compiti e le responsabilità dello Scefop.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministeri cointeressati, stabilisce l'ammontare del fondo destinato alla formazione permanente in misura non inferiore al 10 per cento degli stanziamenti annualmente iscritti nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

(Istituzione del Progetto personale di formazione permanente)

1. Lo strumento fondamentale per la formazione permanente del personale scolastico, con particolare riferimento quello docente, è il Progetto personale di formazione permanente (PPFP). I progetti personali, che potranno contemplare una varietà molto ampia di atti con valenza formativa, dovranno essere articolati in modo da:

a) garantire, nell'arco di un triennio, almeno 300 ore destinate all'aggiornamento e alla sperimentazione assistita;

b) garantire una distribuzione delle ore di cui alla lettera a), tale da evitare assenze troppo prolungate, o un'eccessiva frammentazione delle presenze di ciascun docente derivante l'orario di lezione;

c) garantire un giusto equilibrio tra momenti formativi fruiti nell'ambito scolastico ed in ambienti extrascolastici (ambienti di lavoro, università, altre istituzioni culturali);

d) assicurare benefici immediati sul piano della formazione degli studenti;

e) offrire elementi per la verifica oggettiva del percorso formativo.

Art. 7.

(Modalità di definizione dei progetti personali)

1. I progetti personali dei docenti di cui all'articolo 6 vengono presentati al preside che, avvalendosi di un'apposita commissio-

ne eletta dai docenti della scuola, ne cura il coordinamento e ne esamina la congruità con il progetto educativo della scuola, valutando i problemi organizzativi e finanziari connessi. Eseguiti questi atti istruttori, il preside presenta i progetti al collegio dei docenti per la discussione e l'approvazione.

Art. 8.

(Responsabilità dei progetti)

1. Il preside resta responsabile della verifica dello svolgersi dei progetti personali dei docenti di cui all'articolo 6 secondo le modalità programmate.

2. Il collegio dei docenti, quale principale responsabile del progetto educativo della scuola cui i progetti personali fanno riferimento, può, in qualunque momento, procedere ad una verifica dei percorsi formativi e chiedere eventuali modificazioni o integrazioni ai progetti personali in atto.

Art. 9.

(Oneri finanziari)

1. L'attuazione dei progetti di cui all'articolo 6 rientra, anche per i suoi aspetti finanziari, nell'esercizio della autonomia didattica e amministrativa di cui le scuole godono ai sensi delle vigenti leggi.

2. Per quei progetti che si vorranno economicamente assistiti dallo SCeFoP, il preside procede all'inoltro delle domande secondo quanto previsto dall'ordinanza ministeriale.

Art. 10.

(Verifica centralizzata dei progetti)

1. Tutta la documentazione relativa ai progetti personali di cui all'articolo 6 viene inviata allo Scefop, a prescindere dalle eventuali richieste di assistenza finanziaria, al fine dell'attribuzione degli *standard* d'istituto e degli attestati di merito.

Art. 11.

(Sanzioni)

1. Il docente che per due trienni consecutivi non avesse formulato un progetto di formazione personale ai sensi della presente legge o avesse riportato valutazioni di insufficienza da parte dello SCeFoP sarà sospeso dall'insegnamento e, qualora, entro l'anno scolastico in corso nel momento in cui è stato raggiunto dal provvedimento, non abbia provveduto ad avviare un idoneo progetto, sarà dichiarato sciolto dal rapporto di lavoro a tutti gli effetti.